

COMUNICATO UFFICIALE N. 160 DEL 2024

CORTE SPORTIVA D'APPELLO n. 04/2024

Nel procedimento promosso dalla società ASD PERGOLA BASKET avverso il provvedimento di squalifica del giocatore TAGNANI - Daniele per n. 2 giornate ai sensi degli artt. 33,3/2b a la CORTE SPORTIVA D'APPELLO - MARCHE composta dai Sigg.ri

Gullì Avv. Francesco	Presidente
Orlandi Avv. Luigi	Componente
Grisanti Avv. Gian Luca	Componente

Preliminarmente deve essere rilevata la irrivalenza del reclamo presentato, proposto con unico atto sebbene abbia come oggetto l'impugnazione di distinti provvedimenti disciplinari.

La Giurisprudenza in casi analoghi si è già espressa sulla necessità che un singolo reclamo debba essere proposto, con atto autonomo, nei confronti di ogni singolo provvedimento disciplinare emesso (vedi Comm. Giud. Reg.le Marche decisione n. 8/2005; n. 9/2005; n. 9/2006; n. 10/2006);

Il reclamo proposto può tuttavia essere considerato meramente irregolare e che pertanto, preliminarmente all'esame dell'impugnazione si è provveduto alla separazione dei procedimenti, con stralcio della posizione in esame.

Ciò posto, all'udienza del 02.12.2024 è presente, collegato in video conferenza su piattaforma ZOOM per la società ricorrente l'Avv. Orlando Olivieri ed il Presidente Sig. Fabrizio Martini;

Vengono sentiti gli arbitri della partita Sig. Gregory Limone e Sig. Andrea Auriemma i quali confermano il rapporto arbitrale e la dinamica che ha portato alla squalifica del giocatore;

La società, si è riportata al ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso.

La Corte, preliminarmente al resto, ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 83 I comma RDG, ha ammesso la prova video richiesta dalla società ricorrente.

Preliminarmente al resto si evidenzia che per Giurisprudenza Costante di questa Corte il concetto di "fase di gioco" va interpretato in senso estensivo, ricomprendendo in esso le concitate fasi immediatamente successive una azione di gioco, ovvero che la condotta contestata sia avvenuta nell'immediata prossimità spazio/temporale della fase di gioco

Tuttavia, sia dalla audizione degli arbitri, sia dall'esame della prova video ritualmente ammessa è emerso che la condotta sanzionata al giocatore, per la sua dinamica non può ritenersi che si sia verificata nella immediatezza di una azione di gioco nel senso inteso dalla citata Giurisprudenza.

A prescindere, infatti, dalla circostanza che la condotta contestata è avvenuta dopo il fischio arbitrale e dunque a gioco oggettivamente fermo, ciò che più assume rilevanza è che la condotta stessa è totalmente estranea alla dinamica di gioco in quanto esclusivamente finalizzata a colpire il giocatore avversario (si è addirittura trattato di una reazione ad una reazione), senza alcuna attinenza con l'azione di gioco in corso di svolgimento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la condotta del tesserato è stata correttamente qualificata come comportamento violento non in fase di gioco, sanzionato quindi ai sensi dell'art 33, 3/2b RDG con la squalifica per due gare;



PQM

La Corte, dunque, respinge il ricorso e conferma il provvedimento del Giudice di primo grado.

Dispone l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Ancona 02.12.2024

Presidente Avv. Francesco Gulli

Giudice Avv. Gian Luca Grisanti

Giudice Avv. Luigi Orlandi